

b) di far conoscere la natura delle sanzioni amministrative sinora irrogate in ciascuna provincia, anche quale fattore di dissuasione nei confronti degli istituti tuttora inadempienti e della stessa Securipost;

c) di promuovere l'adozione dei più severi provvedimenti di sospensione o di revoca delle licenze in capo a titolari degli istituti che persistono nell'illegalità;

d) di coinvolgere in tale azione di regolarizzazione dell'attività di trasporto valori anche le Poste Italiane spa, la quale, essendo partecipata al 100 per cento dallo Stato, fornisce implicitamente ai propri contraenti-istituti di vigilanza un alibi o una presunta immunità delle violazioni della legge;

e) di formalizzare nei confronti di Securipost spa l'invito a regolarizzare i propri contratti o a stipularne di nuovi per adeguarsi alle tariffe di legalità approvate dai prefetti in ciascuna provincia;

f) di disporre affinché le questure esercitino, anche in via preventiva, una attenta azione di controllo nei confronti degli istituti di vigilanza che hanno contratto accordi con Securipost in violazione delle tariffe di cui sopra, anche al fine di verificare se per i servizi dai medesimi svolti con compensi così esigui siano state adottate tutte le misure di sicurezza previste per legge e se siano stati rispettati i minimi salariali nonché i versamenti contributivi, assistenziali e assicurativi previsti nei contratti di lavoro. (4-01050)

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 16 e 17 ottobre 2001 presso l'aeroporto di Venezia si sono verificate situazioni a dir poco grottesche relativamente ai controlli sui passeggeri con il *metal-detector*;

tali apparecchiature sono state tarate al massimo delle loro capacità, con il risultato di segnalare in continuazione qualsiasi oggetto metallico;

i risultati sono stati quelli di creare file con centinaia di passeggeri furibondi ed increduli dei tempi d'attesa, assolutamente ingiustificati, e dei voli che comunque partivano;

passeggeri in fila con le cinture dei pantaloni in mano e costretti addirittura a togliersi le scarpe, rappresentano storie di anacronistica chiusura mentale da parte di chi esegue questi controlli;

in altri aeroporti, ad esempio Fiumicino, sono previsti controlli con rilevatori metallici manuali, che consentono agli operatori di polizia di agire con maggiore discrezione e con evidenti benefici in termini di tempo, al fine di prevenire estenuanti ed indiscrete file di attesa —:

se sia a conoscenza dei fatti sopracitati;

se intenda attivarsi affinché sia modificato l'espletamento di detti controlli per evitare che i cittadini abbandonino definitivamente il servizio del trasporto aereo. (4-01055)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

PISICCHIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il processo educativo cui attende la scuola dell'obbligo non può non contenere oltre ai contenuti didattici curriculari anche i profili volti a promuovere una didattica della cittadinanza, una consapevolezza, cioè del ruolo attivo che ogni cittadino è chiamato a svolgere all'interno del consorzio civile;

tale didattica « civile » può essere utilmente esercitata attraverso programmi di educazione civica capaci di promuovere un'alfabetizzazione delle giovani genera-

zioni basata sulla conoscenza della Costituzione italiana, largamente ignorata dalle generazioni precedenti —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno il rafforzamento nell'ambito della scuola dell'obbligo e più in generale nell'ambito di tutti gli ordini di studio, rafforzamento di programmi di educazione civica basati sulla diffusione e sulla conoscenza della carta fondamentale della Repubblica, anche in considerazione del fatto che l'univo approfondimento sul tema la scuola italiana lo offre nelle scuole superiori e solo per gli indirizzi tecnici per ragionieri;

se infine non si concordi sul fatto che occorra adottare misure idonee e urgenti volte a garantire la formazione delle giovani generazioni in coerenza con i principi democratici che ispirano la nostra convivenza civile. (4-01031)

CARBONELLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

la legge del 3 maggio 1999 n. 124 « disposizioni urgenti in materia di personale scolastico » all'articolo 8, comma 1, stabiliva che, il personale Ata degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato;

il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli E. L., in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, alla entrata in vigore della stessa legge, veniva trasferito ai ruoli del personale Ata statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

l'articolo 8, comma 2, stabiliva per detto personale il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli E. L. di provenienza;

il decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999, all'articolo 3 ribadiva: omis-sis... « e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali dell'anzianità maturata presso gli Enti previa contrattazione collettiva »;

l'Accordo Aran sindacati siglato il 20 luglio 2000, stabiliva l'inquadramento di predetto personale in difformità della legge n. 124 e del decreto ministeriale n. 184;

il decreto ministeriale 5 ottobre 2001, n. 162, recependo l'Accordo Aran sindacati all'articolo 3 stabilisce che l'inquadramento deve avvenire senza il riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza;

per conseguenza a quanto esposto ai circa 90.000 dipendenti degli EE.LL. trasferiti All'Ata statale, non può essere applicato né il contratto degli EE.LL., né il contratto dello Stato, creando un serio ed iniquo pregiudizio giuridico ed economico;

allo stesso personale, dopo circa due anni dall'avvenuto trasferimento, non è stato attribuito l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, previsto dalla legge n. 124 del 1999, con una perdita, tra retribuzione e trattamento economico, mediamente calcolata, di circa 5 milioni l'anno;

anche in considerazione dell'enorme contenzioso, provocato da ricorsi del personale interessato, che ha ritenuto di ravvisare gli estremi della violazione del diritto, per la non applicazione della legge n. 124 del 1999 e del decreto ministeriale n. 184 del 1999 ed impugnando altresì presso il Tar, la legittimità del decreto ministeriale n. 162 del 2001, conseguente all'Accordo Aran e OO.SS. —:

se non ritengano i ministri interrogati di riesaminare tutta la problematica ed adottare le opportune iniziative normative, volte alla sanatoria, che riconoscendo la validità e l'applicazione di una norma di legge provochi l'abbattimento del conten-

zioso in atto e favorisca l'inquadramento del personale nelle istituzioni scolastiche statali. (4-01040)

PAOLO RUSSO, SANTULLI e MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1998, n. 127 il Governo è stato delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi finalizzati alla trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (Isef);

il Governo emanava, in virtù della delega ricevuta, il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 con il quale provvedeva in ordine alla « trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e all'istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie »;

ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 1998 è stato emanato il decreto ministeriale 15 gennaio 1999 con il quale venivano esplicitati i « criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà di scienze motorie e le procedure, tempi e modalità per la loro attuazione »;

l'Istituto universitario navale di Napoli, in attuazione di quanto sopra, con decreto ministeriale 5 agosto 1999, articolo 12, è stato autorizzato all'istituzione della facoltà di scienze motorie a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 in correlazione con la trasformazione dell'Isef di Napoli;

per l'istituzione, il corretto funzionamento nonché per una regolare trasformazione dell'Isef di Napoli si è resa necessaria una apposita convenzione tra quest'ultima e l'Istituto universitario navale anche al fine di regolare il rapporto tra le due istituzioni;

la predetta trasformazione ha comportato il nascere di molteplici problematiche concernenti il personale docente e non docente nonché gli studenti in rela-

zione al riconoscimento dei crediti degli esami sostenuti, alle modalità di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento e ad altre necessità di carattere logistico;

tali problematiche, oggetto di attenzione anche da parte della stampa, hanno richiesto l'intervento in merito della direttiva ministeriale protocollo n. 2165/01 nonché di organi di controllo quali il Convsu;

l'articolo 5 del decreto ministeriale 15 gennaio 1999 ha previsto un comitato misto di rappresentanti dell'Isef e dell'Istituto navale al fine di assicurare il coordinamento delle attività di comune interesse, la trasformazione dell'Isef ed il passaggio al nuovo ordinamento;

la richiamata convenzione all'articolo 2 ha anche previsto che l'Isef esprima parere sul regolamento didattico della nuova facoltà e sulla valutazione dei crediti formativi dei diplomati e degli iscritti al fine del passaggio degli stessi al corso di laurea, facoltà questa che non è mai stata esercitata;

nella convenzione su richiamata all'articolo 8 è previsto ed è stato attuato che il Comitato tecnico organizzatore della nuova facoltà di scienze motorie sia presieduta dal professor G. Giordano Lanza;

in data 27 marzo 2001 il comitato studentesco Isef - Napoli ha denunciato all'autorità giudiziaria ed al Ministro l'atteggiamento rinunciatario dell'Istituto sulla vigilanza dell'attuazione della convenzione —:

quali rilievi siano stati mossi dal Consav e quali irregolarità siano state riscontrate in sede dell'ispezione che risulta agli interroganti sia stata già disposta e già effettuata;

quali iniziative intenda assumere, in considerazione della problematica *de qua*, perché sia garantita la corretta applicazione della legge nel processo di trasformazione disposto con il decreto legislativo n. 178 del 1998 a tutela e salvaguardia dei

diritti del personale docente e non docente nonché degli studenti e dei già diplomati Isef. (4-01043)

PAOLO RUSSO e MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 20 luglio 1999, ha dato attuazione all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 afferente all'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica dante titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;

requisito necessario per essere ammessi ai predetti esami era costituito da:

- 1) possesso titolo di studio specifico;
- 2) servizio di insegnamento prestato per almeno 360 giorni nelle scuole statali di ogni ordine e grado o secondarie pareggiate o secondarie legalmente riconosciute o elementari parificate o materne autorizzate, dall'anno scolastico 1989-1990 e fino al 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999), di cui almeno 180 giorni prestati dall'anno scolastico 1994-1995 al 25 maggio 1999;

tra i servizi di insegnamento riconosciuti ai fini del compimento dei 360 giorni previsti in suddetto arco temporale non si è tenuto conto dei servizi Anfe — attività di insegnamento a carattere parascolastico nelle scuole elementari statali con compiti di supporto alle attività didattiche e con nomina approvata dal provveditore competente per territorio, sprovviste di copertura contributiva — svolta da gran parte degli aspiranti, estromettendo di fatto coloro che avevano maturato il requisito utilizzando tali servizi d'insegnamento;

il personale coinvolto nell'espletamento di tale servizio, riconosciuto ed autorizzato dal provveditore agli studi, ha

esercitato anche attività di docenza allorché questi veniva coinvolto nello svolgimento di tutte le attività di dopo-scuola annesse al servizio;

l'attività svolta dal personale dei servizi Anfe è, invece, valutabile come servizio d'insegnamento in sede di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001, ove figura quale servizio annoverabile tra le «altre attività d'insegnamento»;

risulta, pertanto, palese la dicotomia e il contrasto riscontrabile riguardo la normativa di cui al decreto ministeriale n. 103 del 2000 e tutte le ordinanze precedenti (in materia di reclutamento del personale attraverso le graduatorie provinciali incarichi e supplenze) e la disciplina di cui all'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000;

la totalità dei docenti dei servizi Anfe sono stati ammessi con riserva a partecipare al corso abilitante previsto dalle ordinanze ministeriali (110 ore) e dopo aver sostenuto l'esame finale sono stati esclusi con provvedimento dell'autorità competente —:

se non ritenga opportuno adottare in materia le opportune iniziative, anche di natura normativa, al fine di dare una configurazione giuridica chiara all'attività svolta dal personale dei servizi Anfe, nel quadro di un pieno coordinamento tra le discipline sopra menzionate;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire il riconoscimento della validità giuridica del servizio d'insegnamento in attività parascolastiche da parte dei partecipanti alle selezioni per i concorsi riservati espletati e conseguentemente il riconoscimento della validità giuridica dell'abilitazione conseguita.

(4-01044)

RAISI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apprese da esponenti delle rappresentanze sindacali delle forze del-

l'ordine, confermate da personale delle scuole pubbliche, si viene a conoscenza di iniziative del « *Social Forum* » che dovrebbero svilupparsi in numerose scuole pubbliche italiane, con la proiezione di un filmato da loro realizzato relativamente alle vicende del G8, ed in particolare, sulle presunte ed indimostrate violenze che le forze dell'ordine avrebbero perpetrato durante i gravi scontri di piazza a danno dei manifestanti;

a giudizio dell'interrogante tali filmati, realizzati per la quasi totalità da manifestanti che hanno preso attivamente parte ai disordini di cui sopra, non sarebbero assolutamente una ricostruzione obbiettiva ed onesta degli avvenimenti, ma solo un atto d'accusa grave e strumentale ai danni degli operatori delle forze dell'ordine presenti a Genova;

secondo l'interrogante queste iniziative non nascono da un sano bisogno di confronto espresso dagli studenti, ma dall'intervento esterno di esponenti del « *Social Forum* », cui unico scopo è quello di fare proselitismo tra i giovani studenti;

queste stesse iniziative avrebbero ad avviso dell'interrogante il gravissimo effetto di delegittimare le forze dell'ordine tra giovani studenti che rischiano pertanto di crescere culturalmente con uno scarso senso delle Istituzioni e dello Stato e con scarsa fiducia e rispetto per i suoi rappresentanti e vi è, il reale pericolo che queste iniziative possano dare luogo ad altre eclatanti proteste degli studenti, manovrati da chi tali iniziative ha posto in essere;

risulta all'interrogante che non tutti gli istituti scolastici dove queste iniziative sarebbero in programma ne abbiano dato notizia alle rappresentanze sindacali delle forze dell'ordine e che queste ultime pertanto, non sono in grado di assicurare la loro presenza a tali manifestazioni in modo da poter creare un dibattito aperto e costruttivo sui tragici eventi di Genova;

non si ha notizia di iniziative prese dai provveditorati agli studi atte ad assi-

curare che il percorso formativo degli studenti non sia influenzato negativamente da tali azioni —:

se vi siano iniziative o direttive dei provveditorati agli studi atte ad evitare che tali strumentali iniziative si svolgano all'interno di scuole pubbliche;

quali iniziative il Ministro ritenga di dover adottare per assicurare che nelle scuole italiane non si cerchi di delegittimare le forze dell'ordine ed affinché si assicuri un percorso formativo che permetta di sviluppare nei giovani studenti il senso dello Stato e delle Istituzioni.

(4-01054)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CORDONI, BELLINI, INNOCENTI e BUFFO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Firenze aveva ordinato lo scorso 17 agosto il reintegro in fabbrica di 14 dipendenti della società Nuovo Pignone di Firenze di proprietà della General Electric;

in data 26 settembre 2001 l'azienda Nuovo Pignone di Firenze ha comunicato alla segreteria della rappresentanza sindacale unitaria la decisione di non reintegrare in maniera cautelare, come stabilito dal tribunale di Firenze i 14 lavoratori;

in un comunicato della direzione aziendale del 1° ottobre 2001 si legge che: « La reintegra provvisoria del giudice è avvenuta su mero vizio formale, ad avviso dell'azienda non esistente, e non su ragioni di contenuto di merito sulle quali il giudizio deve ancora iniziare », pertanto l'azienda si è resa indisponibile a riassumerli assumendo un provvedimento che